



Comunicazione ai Fornitori:

Modalità di introduzione della fatturazione elettronica presso il Comune di Arese

L'obbligo della **fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione** è stato introdotto dall'articolo 1, commi 209/214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

L'obbligo comporta che *“l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”*.

Dal prossimo 31 marzo 2015 tale obbligo riguarderà anche il Comune di Arese (art. 25 comma 1 D.L. 66/2014); pertanto, a decorrere da tale data, ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti dell'Ente, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

Inoltre, trascorsi tre mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 esclusivamente attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)** istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 specifica altresì le regole tecniche per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione e, all'art. 3, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.



L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

Attualmente per il Comune di Arese sono stati individuati diversi uffici incaricati della ricezione delle fatture elettroniche (uno per ogni settore dell'Ente) ai quali l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito un **codice univoco** che dovrà essere utilizzato per ogni fatturazione elettronica inviata al Sistema di Interscambio.

Il codice univoco che dovrà essere utilizzato sulle fatture emesse a partire dal 31/03/2015 in poi è quello relativo all'Area/Settore competente, ovvero uno dei seguenti:

NOME UFFICIO	CODICE UNIVOCO UFFICIO
AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	FA9RO5
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE	WLYLB4
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	K93JTL
SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA - S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE	VAQ0VH
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	77MGCW
AREA POLIZIA LOCALE	9W5ALE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO	6YJHB0
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2LFLA5

Tale elenco è reperibile sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), premendo il simbolo "€" a destra: *Vai alla lista dei servizi di fatturazione elettronica.*

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/risultati-perareageografica.php?keysearch=arese&cod_fte_reg=3&sigla_prov=MI&idloc=315&chicambia=CERCA



Fermo restando l'obbligo dal 31 marzo 2015 di emettere fatture esclusivamente in forma elettronica nei confronti del Comune di Arese, nel frattempo e sino a tale data, **per ragioni procedurali amministrative non potranno per ora essere accettate fatture elettroniche**. Pertanto, fino all'avvio della gestione elettronica delle fatture i fornitori dovranno proseguire a predisporre e trasmettere le fatture, non elettroniche, seguendo le consuete modalità.

Ad integrazione di quanto sopra, si evidenzia che potranno essere accettate e processate fatture non elettroniche emesse precedentemente al 31 marzo 2015 e comunque pervenute entro il 30 giugno 2015.

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art. 4, DM 55/2013), nell'ambito delle "Misure di supporto per le piccole e medie imprese", il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione alle Pubbliche e Medie Imprese (PMI) abilitate al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica amministrazione) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

Il servizio, erogato nella modalità "**SDICoop – Trasmissione / cooperazione applicativa (webservices)**", è offerto a titolo gratuito per le PMI abilitate al MEPA in possesso di almeno un catalogo attivo al momento dell'Adesione. Per rientrare tra le PMI, l'impresa richiedente deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalla "Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003". Ulteriori informazioni sono disponibili al link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/faq/fatturazione_elettronica-Servizio_Acquisti_in_Rete.html.

Ancora, l'Agenzia per l'Italia digitale in accordo con Sistema camerale e Unioncamere mettono a disposizione all'indirizzo: <https://fattura-pa.infocamere.it> un servizio base gratuito di fatturazione elettronica dedicato alle PMI iscritte alla Camere di Commercio per la produzione e la gestione di fatture elettroniche emesse verso la p.a. fino ad un massimo di 24 fatture anno.

Sempre al proposito, appare opportuno segnalare che l'autenticità e l'integrità della fattura elettronica deve essere garantita mediante apposizione di firma elettronica qualificata dell'emittente.

Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si raccomanda ai fornitori di riportare nei documenti contabili i seguenti elementi:

1. Il codice identificativo di gara (**CIG**), ove previsto dalla vigenti norme in tema di contratti pubblici / tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Il codice unico di progetto (**CUP**) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;



3. Il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno.

Al proposito appare opportuno ricordare che la presenza dei suddetti elementi nelle fatture elettroniche è reso comunque obbligatorio dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2014.

Per ogni approfondimento è possibile consultare la documentazione disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, nonché la circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle Finanze.

Arese, febbraio 2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE**
F.to Dott.ssa Maria Teresa Faldetta